

Informazioni per ottenere la
“Carta di soggiorno per familiari di cittadini europei”
(Decreto Legislativo 30/2007)
per coppie miste dello stesso sesso

A chi sono indirizzate queste informazioni

Le coppie miste formate da persone dello stesso sesso anche in Italia possono richiedere la “Carta di soggiorno per familiari di cittadini europei”. Almeno uno/a dei componenti della coppia deve essere cittadino/a europeo/a e la coppia deve essersi unita in matrimonio o aver costituito unione civile secondo le norme del Paese in cui questi istituti sono permessi dall’ordinamento.

Come si presenta la richiesta

La richiesta deve essere fatta direttamente in Questura, chiedendo il rilascio della “Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE”. I documenti da presentare sono i seguenti:

1. copia dell’atto di Matrimonio o di Unione civile tradotto, autenticato e, ove richiesto apostillato¹, dalla sede consolare italiana dello Stato in cui è avvenuto il matrimonio o l’unione civile. E’ possibile presentare la documentazione tradotta in italiano da un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 e in seguito legalizzata in Tribunale. In questo caso per la legalizzazione serve una marca da bollo da 16,00 euro (ma meglio informarsi bene che l’importo sia ancora quello). In Tribunale all’Ufficio traduzioni e legalizzazioni hanno l’elenco dei traduttori legali. Per la traduzione devono essere esibiti i documenti di entrambi i componenti della coppia e l’atto ORIGINALE di matrimonio o di unione civile. Dopo la traduzione il documento viene legalizzato direttamente dall’Ufficio; per gli stati che hanno sottoscritto
2. fotocopia passaporto del richiedente il titolo di soggiorno;
3. 4 fotografie formato tessera dello stesso;
4. CUD della persona italiana (richiesto in molte Questure);
5. talvolta è stato utile produrre la sentenza di Reggio Emilia che è definitiva (quindi NON impugnata dall’Avvocatura dello stato) soprattutto se nella Questura non sono state presentate richieste analoghe² e della Circolare del Ministero dell’Interno n.8996 del 26.10.12.

La Questura non può rifiutare di ricevere l’istanza, e al massimo ha 60 giorni per rispondervi (nel caso il termine venga superato è possibile inviare una diffida al responsabile del procedimento). Il rilascio del permesso è gratuito e la durata è di 5 anni e naturalmente consente di svolgere una attività lavorativa.

¹ L’*apostille* è la certificazione che convalida, per l’uso internazionale, l’autenticità di un atto pubblico (di fatto un semplice timbro). E’ valida nei Paesi sottoscrittori della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961.

² il testo della sentenza è scaricabile su:

www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_reggio_emilia_decreto_13022012.pdf

Dopo la carta di soggiorno

Dopo aver ottenuto la carta di soggiorno per il proprio/a partner, si possono richiedere:

Codice fiscale

In teoria le Questure, tramite collegamento telematico con l'Anagrafe tributaria, possono attribuire il codice fiscale ai cittadini non italiani che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. In ogni caso il/la cittadino/a sprovvisto/a del codice fiscale può richiederlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di attribuzione vanno indicate correttamente le generalità anagrafiche e il domicilio fiscale, presso il quale verrà recapitata la tessera con l'indicazione del codice fiscale attribuito. Per richiedere il Codice fiscale occorre presentare UNO dei seguenti documenti:

- il passaporto valido, con relativo visto ove prescritto, o altro documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane;
- attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza corredata di foto dell'interessato;
- permesso di soggiorno;

Residenza

La residenza viene rilasciata dall'anagrafe del Comune dove si abita.

Consigliamo di chiedere la residenza come "famiglia anagrafica per vincolo affettivo" (DPR 223 del 30/05/1989). Per la legge, infatti, la famiglia anagrafica può essere composta da persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o da vincoli affettivi.

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Una volta ottenuta la residenza il familiare di cittadino dell'Unione europea può chiedere l'iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale). In assenza della residenza basta indicare il domicilio effettivo inserito nel permesso di soggiorno. L'iscrizione al SSN è obbligatoria e gratuita e si effettua presso il presidio ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per la zona di domicilio o residenza. Con l'iscrizione viene consegnata la TESSERA SANITARIA, che permette di accedere a tutti i servizi e consente di scegliere un medico fra la lista dei medici di base disponibili.

L'iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno.

I documenti da presentare per chiedere l'iscrizione al SSN sono:

- fotocopia del permesso di soggiorno valido;
- dichiarazione sostitutiva per residenza e stato di famiglia;
- codice fiscale.

Riferimenti normativi

Il rilascio della "Carta di soggiorno per motivi familiari" per coppie sposate o con unione civile formate da persone dello stesso sesso, è possibile in base alle norme europee e italiane sulla libera circolazione e cioè il Decreto Legislativo n. 30 del 2007 che attua la direttiva 2004/38/CE relati-

va al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Riportiamo a seguire gli articoli rilevanti di questo Decreto:

“Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- b) "familiare":
 1. il coniuge;
 2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
 3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Art. 3. Avanti diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
 - a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
 - b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno."

Art. 7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
 - a. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
 - b. dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - c. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
 - d. è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

Art. 10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decre-

to del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
 - a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità ;
 - b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno ;
 - c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
 - d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento."

Circolare del Ministero dell'interno circolare n. 8996 del 26.10.2012

Ministero dell'Interno,

Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Oggetto: unione di persone dello stesso sesso e titolo di soggiorno ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2007

In riferimento al quesito posto da codeste Questure, concernente il rilascio del titolo di soggiorno previsto dal D.Lgs. n.30 del 2007, a cittadino straniero sposato in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso, residente in Italia, si comunica quanto segue.

In generale, si osserva che la legislazione italiana non prevede alcuna legge che riconosca le unioni civili e tuteli i diritti delle coppie omosessuali, risultando improponibile il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 10 del suddetto d. legislativo.

Nella prassi, tuttavia, si registrano casi di segno opposto in seguito a decisioni della magistratura, la quale, nell'esercizio della sua funzione, è chiamata, comunque, a riempire il vuoto normativo in materia.

In proposito, vale segnalare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, del mese di febbraio scorso, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ad un cittadino straniero, che aveva contratto, in un altro Stato dell'Unione, un matrimonio valido, con un cittadino italiano dello stesso sesso.

Nello specifico, il Giudice ha affermato l'applicabilità del D.Lgs. 30 del 2007 ritenendo oggetto dell'accertamento non lo status di coniuge del ricorrente, non riconosciuto dalla legge, ma la qualità di familiare, utile ai fini dell'ottenimento del titolo di soggiorno in esso previsto. Tali decisioni dell'autorità giudiziaria trovano il loro antecedente logico nella sentenza n. 1328/2011 della corte di Cassazione, secondo la quale la nozione di "coniuge" prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 30/2007 deve essere determinata alla luce dell'ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato contratto, per cui lo straniero che abbia contratto in Spagna un matrimonio con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso deve essere qualificato quale "familiare", ai fini del diritto al soggiorno in Italia.

Più in generale, si evidenzia che esse si collocano nel solco della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, che afferma, tra l'altro, che all'unione omosessuale, "intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso", spetta "il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia" e che il "diritto all'unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana".

Dobbiamo anche ricordare i pronunciamenti della CEDU (Corte Europea per i Diritti Umani) sull'argomento, nei quali si sostiene che rifiutarsi di concedere la carta di soggiorno finisce per configurare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (la cui illegittimità è stata di recente ribadita, con una risoluzione di portata storica, dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 17 giugno 2011).

Inoltre : l'art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali, in vigore dal 1 dicembre 2009, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta nell'art. 12 della Carta Europea dei Diritti Umani, per cui non si chiede più come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversità di sesso dei soggetti del rapporto. Le linee guida emanate dalla Commissione europea per una migliore trasposizione della Direttiva n. 2004/38 (COM 2009 - 313) sottolineano che "ai fini dell'applicazione della direttiva devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", mentre vengono espressamente menzionate le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami.

Per ulteriori informazioni scrivi a:

info@certidiritti.it

Per saperne di più ed iscriverti alla newsletter dell'Associazione radicale Certi diritti visita il sito:

www.certidiritti.it

Scheda compilata da Gabriella Friso, Direttivo dell'Associazione radicale Certi Diritti – aggiornata il 24.08.13